

Publicato il 18/03/2020

N. 00416/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 01048/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2020, proposto da  
**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'avvocato **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Campania non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020);
- del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 38 del 14 marzo 2020);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente,  
ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta

misura cautelare in quanto: + l'ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l'intero territorio nazionale; + sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale riferimento (ordinanza 15/2020) al «rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale» ed al fatto che i «dati che pervengono all'Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 ... dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;» (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020);

Considerato peraltro aspetto che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell'attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 18 marzo 2020.

**Il Presidente**

**Santino Scudeller**

IL SEGRETARIO